

**LOTTO 1**

**CAPITOLATO DI POLIZZA**

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

**PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.**

CONTRAENTE : FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
DOMICILIO : STADIO OLIMPICO – CURVA NORD – 00135 ROMA  
CODICE FISCALE : 05228470588  
PARTITA IVA : 01377441009  
  
EFFETTO : 01.01.2018  
SCADENZA: 31.12.2020  
  
PROROGA AL 31.12.2023

Tra la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA e la COMPAGNIA ....., designate in seguito per brevità rispettivamente Contraente e Assicuratore, viene stipulata la presente Convenzione per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Ciclistica Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati.

Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA", che forma parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 1 Titoli che danno diritto all'assicurazione**

I Titoli che costituiscono diritto, senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative sono:

- La Tessera con banda magnetica, nominativa, numerata, riportante i dati identificativi del possessore o comunque l'attestazione della F.C.I. dell'avvenuto tesseramento;
- Affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana per le Società;
- Elenco Soci delle Società affiliate;
- L'elenco dei partecipanti non tesserati (per le coperture ad adesione);
- Tessera Giornaliera nominativa, numerata, con l'indicazione della data e del luogo e della denominazione della gara e/o manifestazione, valida per tutte le manifestazioni relative alle categorie amatoriali/cicloturistiche e manifestazioni di tipo promozionale, organizzate dalle Società affiliate alla Contraente.
- Possesso di valido certificato di idoneità alla pratica sportiva ciclistica in piena coerenza con le normative statali in tema di "Certificazione medica per l'idoneità sportiva" e con i Regolamenti federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati e dei partecipanti alle gare del calendario federale.

Le tessere giornaliere vengono sottoscritte presso le Società Organizzatrici delle manifestazioni affiliate alla F.C.I., ed hanno validità decorrente dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della manifestazione e/o della gara organizzata. Qualora la manifestazione e/o gara organizzata dovessero svolgersi su più giornate, sarà necessario attivare, tramite pagamento del corrispettivo previsto, tante tessere quante sono le giornate previste dal programma delle stesse.

Possono essere altresì sottoscritte il giorno stesso della manifestazione durante le operazioni preliminari prima della partenza. Possono essere esclusivamente rilasciate a cittadini italiani e stranieri muniti di valido documento di identità.

- Tessera annuale promozionale "PG" a favore dei bambini/e di età compresa tra i 5 e i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo), valida esclusivamente per le attività/manifestazioni promozionali di formazione motoria in bicicletta, con esclusione della partecipazione a gare, organizzate dalle Società Giovanili affiliate alla Contraente.
- Tessera da Addetto alla segnalazione aggiuntiva (ASA) in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 – Ministero dei Trasporti ed eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

Si precisa inoltre che la Federazione e i suoi organi sono da intendersi automaticamente assicurati, anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori.

#### **Art. 2 Durata e decorrenza della Polizza**

La presente Polizza viene stipulata per la durata complessiva di anni 3, con inizio dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e termine alle ore 24:00 del 31/12/2020.

E' data facoltà alle parti di rescindere dalla presente Polizza ad ogni scadenza annuale, con un preavviso di giorni 120 (centoventi).

La Compagnia si impegna a mantenere le stesse condizioni per un ulteriore triennio e pertanto sino al 31.12.2023

E' inoltre facoltà del Contraente della polizza, con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo del premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino a un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza, in base all'effettiva entità temporale del periodo di proroga richiesto dal Contraente.

#### **Art. 3 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio**

Premesso che:

- I premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Somme Assicurate e Premi;
- L'importo complessivo previsto alla Sezione Somme Assicurate e Premi (numero adesioni - premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all'assicuratore per ciascun anno assicurativo, sulla base del numero di assicurati ipotizzato nella Sezione Somme Assicurate e Premi;

si conviene che :

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio, anche fra categorie di assicurati, verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.

Entro la data del 30/06 di ogni anno la Federazione fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero degli assicurati suddivisi per categorie e/o tipo di tessera associativa e delle Società affiliate riferito all'anno assicurativo decorso, affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta l'Assicuratore deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resterà sospesa fino alla ore 24.00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Dopo la scadenza del contratto, se la Federazione non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'assicuratore per eventuali controlli.

#### **Art. 4 Denuncia dei sinistri**

La denuncia dei sinistri dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, entro 10 (dieci) giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi causa ne siano venuti a conoscenza o abbiano ricevuto la richiesta di risarcimento.

Il mancato rispetto di tale termine per la denuncia può comportare la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### **Art. 5 Clausola Arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente polizza, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente polizza, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominato uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 20 (venti) dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto, con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del collegio sarà Roma.

#### **Art. 6 Foro competente**

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente art. 5 il foro competente a scelta della parte attrice è quello della residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **Art. 7 Clausola Broker**

La Federazione Ciclistica Italiana dichiara di affidare, per l'intera durata della presente polizza mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza a Innovazione Insurance Brokers srl, Via Assarotti, 7/4, 16122 - Genova.

L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker incaricato dalla Federazione.

#### **Art. 8 Coassicurazione**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società Indicate. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una all'altra parte unicamente tramite la delegataria.

Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni, concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

#### **Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, La Federazione Ciclistica Italiana, l'assicuratore e il broker, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Se l'Assicuratore o il broker hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziari, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

## REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.

### DEFINIZIONI

#### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### **Beneficiario**

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

#### **Broker**

Il soggetto incaricato dalla Federazione di cui all'articolo 7 delle Condizioni della polizza Assicurativa che precede.

#### **Coperture integrative per adesione**

Coperture attivate tramite il pagamento del premio e l'invio di uno tra i moduli preposti.

#### **Dirigente e Componente del Consiglio Direttivo**

Il soggetto tesserato con tale titolo.

#### **Franchigia**

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termine di polizza per restare a carico dell'Assicurato.

#### **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

#### **Massimale**

Importo massimo delle prestazioni delle Società.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

#### **Presidente di Società**

Il tesserato con tale titolo che svolge l'attività amministrativa nell'ambito di società affiliata.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### **Socio di Società**

Tesserato che svolge attività amministrativa nell'ambito di società affiliata.

#### **Tecnico**

Ogni società tesserato in qualità di direttore sportivo, maestro, istruttore, allenatore, collaboratore e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

#### **Tessera giornaliera**

Tessera valida a decorrere dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della manifestazione e/o gara organizzata.

#### **Tessera Promozione Giovanile**

Tessera avente validità annuale a favore di bambini ricompresi tra i 5 ed i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo).

#### **Tesserato**

Ogni singolo soggetto iscritto (tesserato) alla Federazione Ciclistica Italiana.

## SEZIONE I - NORME GENERALI

### **Art. 1 Manifestazioni unitarie**

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati, anche in caso di partecipazione a gare e manifestazioni organizzate da Enti terzi che consentano la partecipazione dei tesserati FCI.

### **Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l'Assicuratore, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dal momento della comunicazione della diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato nella presente polizza. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24:00 del giorno della data di validazione trascritta sulla tessera e dalla data di affiliazione ai sensi dell'art. 1 *"Titoli che danno diritto all'assicurazione"* della presente polizza, e cessa alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2017 anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni ad esclusione della prima rata il cui termine di rispetto è di 15 (quindici) giorni, decorso il quale la copertura rimarrà sospesa, ai sensi dell'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di sinistro, la Compagnia provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento e di Polizza in data posteriore alla richiesta di tesseramento ma anteriore alla segnalazione dei nominativi all'Assicuratore, quest'ultimo esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento o l'attribuzione della qualifica ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dall'organizzazione della Federazione.

Si precisa che si riterranno valide ed operanti, ai fini della copertura assicurativa, le eventuali proroghe al tesseramento F.C.I. disposte con provvedimento Presidenziale o del Consiglio Federale, sempreché le stesse siano state comunicate alla Compagnia entro 24 ore dall'adozione del provvedimento e non superino la data del 28 febbraio dell'annualità successiva.

Per quanto sopra, resta stabilito che, per tutti i sinistri occorsi tra il 1° Gennaio ed il 28 Febbraio di ciascuna annualità assicurativa, si intenderà valido ed operante il titolo che dà diritto alla copertura assicurativa riferito all'anno precedente, limitatamente per quelle discipline e per quelle attività previste dai calendari federali, e a condizione che il tesseramento sia stato rinnovato per la stagione successiva entro tale termine, salvo i casi di decesso o di lesioni che impediscano il prosieguo dell'attività, in tali ipotesi si riterrà valida la copertura nonostante il mancato rinnovo.

Per le Tessere giornaliere o per le coperture integrative per adesione il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato avranno effetto rispettivamente, dal momento del rilascio della tessera giornaliera o dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nei moduli da inviare all'Assicuratore, tramite il Broker unitamente a copia del pagamento dovuto.

Nel caso delle tessere giornaliere resta ferma la responsabilità da parte della Società affiliata organizzatrice e/o delle strutture periferiche di inviare all'Ufficio Assicurativo della FCI entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, su supporto

meccanografico, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti partecipanti al singolo evento ai quali è stata rilasciata una tessera.

Con riferimento alla tessera promozionale "PG" si stabilisce che il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo assicurato avrà effetto dal momento in cui verrà rilasciata ai partecipanti la relativa tessera, con facoltà per i bambini che hanno compiuto il 7° anno di età di essere sostituita in corso d'anno con corrispondente Tessera dedicata ai Giovanissimi, Esordienti o Allievi nel caso di ragazzi e ragazze comprese tra i 13 e i 15 anni ed iscritti alle scuole di ciclismo.

#### **Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il Mondo intero, con l'eccezione di U.S.A. e Canada in cui opera relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di lavoro e servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.

#### **Art. 6 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di leggi vigenti.

#### **Art. 7 Interpretazione del contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 8 Altre Assicurazioni**

L'Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

#### **Art. 9 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

#### **Art. 10 Sinistri**

L'Assicuratore si impegna a:

- effettuare un incontro mensile con il broker, incaricato dalla Federazione Ciclistica Italiana della gestione dei sinistri, per l'analisi dei sinistri non liquidati;
- fornire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun semestre, riepiloghi informativi in relazione a:
  - numero sinistri denunciati;
  - numero sinistri senza seguito;
  - numero sinistri liquidati e relativo importo;
  - numero sinistri in trattazione e loro importo preventivato;
  - stato del procedimento di liquidazione;
- fornire entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno assicurativo, l'elenco dei sinistri portati a riserva e i relativi importi.

#### **Art. 11 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

### Descrizione attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività della Federazione Ciclistica Italiana, delle strutture periferiche e delle Società affiliate riguarda l'organizzazione di:

- Gare, allenamenti, stages, corsi, manifestazioni, iniziative promozionali - sportive - culturali - ricreative - turistiche programmate, anche a scopo promozionale.

L'attività dei Tesserati riguarda

- la pratica sportiva, le gare, l'allenamento, anche individuale con o senza l'uso di bicicletta previsto, disposto, autorizzato o controllato dalla società sportiva affiliata del soggetto, come previsto dall'art. 7 del Decreto 3 novembre 2010 Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (G.U. n 296 del 20.12.2010);

- l'attività sportiva organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalle sue strutture periferiche e dalle Società;

- le riunioni, gli incarichi, le missioni ed i relativi trasferimenti (anche con mezzi propri).

A maggior precisazione di quanto sopra espresso, la garanzia è operante anche nei casi di danni a terzi provocati da "cadute di gruppo" senza identificazione dell'autore del danno purchè accaduto durante : gare, corsi, manifestazioni, iniziative promozionali - sportive - culturali - ricreative e turistiche programmate, anche a scopo promozionale.

### Art. 1 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per la Federazione Ciclistica Italiana, per le sue strutture periferiche, per le Società affiliate, per tutti i tesserati, i membri dei Consigli Direttivi ed i Soci di Società affiliate, che sono le persone fisiche riportate nei moduli predisposti dalla Federazione per la ratifica dell'affiliazione della Società, i possessori di Tessera Giornaliera, possessori di tessera promozionale "PG" e tutti coloro che sottoscrivono una delle coperture integrative ad adesione tramite invio degli appositi moduli e pagamento del relativo premio.

In relazione ai membri dei Consigli Direttivi e ai Soci di Società Affiliate, l'assicurazione è prestata, in ordine cronologico partendo dal Presidente della Società, per il numero di persone che verrà stabilito dalla Federazione nelle norme annuali di affiliazione.

### Art. 2 Oggetto del rischio e Capitale assicurato

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- All'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ad eccezione delle attività e delle operazioni menzionate al paragrafo "Esclusioni", ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante da:

- Proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili anche di proprietà di soggetti terzi;
- Responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, organizzazioni di gare e manifestazioni sportive
- Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o locazione, gestione, delle Sedi della Federazione Ciclistica Italiana e delle strutture periferiche. La garanzia è estesa alla gestione di impianti sportivi (velodromi, palestre, etc.) ed uso delle attrezzature: (tandem, traini, moto velodromo, etc.), qualora la Federazione Ciclistica Italiana, le Società affiliate o consorzi di Società affiliate abbiano stipulato con il proprietario dell'Impianto sportivo contratti d'uso e/o gestione, per svolgere le attività oggetto della Polizza;
- Responsabilità civile verso terzi di Atleti Stranieri non tesserati a Società affiliate alla F.C.I. partecipanti a gare (dilettantistiche) organizzate da Società affiliate alla F.C.I., a condizione che sia stato pagato il relativo premio;
- Responsabilità derivante alla F.C.I. alle sue strutture periferiche ed alle Società, per danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgono la loro opera quali collaboratori coordinati e continuativi o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, alla organizzazione di gare e manifestazioni.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera impiegati tramite Ditte regolarmente autorizzate.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali.

L'assicurazione RCT vale anche per: la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Il massimale RCT per i tesserati e per coloro che attivano le coperture integrative previste agli art. 15 "Atleti Stranieri", art. 16 "Partecipanti non tesserati a gare e/o manifestazioni", art. 17 "Partecipanti non tesserati di età ricompresa tra i 5 - 15 anni a manifestazioni giovanili di tipo promozionale e/o scolastico" è di euro 520.000,00, salvo quanto previsto per le altre categorie assicurate individuate alla Sezione Somme assicurate e Premi.

### **Art. 3 Validità della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di indennizzo presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purchè siano conseguenza di fatti verificatisi non prima del 1° gennaio 2013.

In caso di più richieste di indennizzo originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Il contraente dichiara inoltre, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, richieste di indennizzo conseguenti a fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza.

### **Art. 4 Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che:

- Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;
- Non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge e carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo - quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia "Responsabilità civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di legge a carico dell'assicurato" in caso contrario detto soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti;
- Gli assicurati sono sempre considerati terzi fra loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività rientranti negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana; durante lo svolgimento degli allenamenti, gli assicurati sono sempre considerati terzi fra di loro per sinistri che abbiamo causato lesioni fisiche.
- Non sono considerati terzi fra di loro il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

In caso di sinistro che provochi **lesioni personali, verificatosi tra due o più Tesserati alla Federazione** in attività di Gara o di Allenamento, la presente polizza interverrà esclusivamente in eccedenza all'indennizzo previsto dalla polizza Infortuni, (regolamentata come da D.lgs 3.11.2010)

### **Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti**

Qualora a favore dell'Assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- Se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- Se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

### **Art. 6 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.)**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 9 giugno 1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del

presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione RCO vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### **Art. 7 Gestione delle vertenze e spese di resistenza**

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Nei giudizi promossi nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana e i suoi organismi, la designazione del legale avverrà su indicazione della F.C.I. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d'intesa con lo stesso e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali

#### **Art. 8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro deve darne notizia all'Assicuratore tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all'Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

#### **Art. 9 Rinuncia alla rivalsa/surroga**

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti di:

- Dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- Società affiliate ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.

Salvo sempre il caso di dolo.

#### **Art. 10 Franchigia**

La garanzia di responsabilità civile verso terzi viene prestata con una franchigia di € 300,00 per ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose. L'Assicuratore liquiderà il danno al netto di tale importo, che rimarrà a carico del danneggiante.

#### **Art. 11 Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- I danni da furto, ad eccezione del materiale in uso alle squadre nazionali anche di proprietà di soggetti terzi nei limiti di euro 100.000 per evento/raduno;
- I rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, (salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 9 comma 6 del Codice della Strada), nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- I danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- I danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- I danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- I danni provocati a cose altrui dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili, da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- Relativamente alla categoria "Atleti stranieri" si precisa che in caso di partecipazione ad attività organizzate all'estero in seno alla propria nazionale;
- L'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, salvo il caso, già menzionato al precedente art. 2 *Oggetto dell'Assicurazione*, in cui la Federazione Ciclistica Italiana,

le società affiliate o Consorzi di società affiliate abbiano stipulato con il proprietario dell'impianto sportivo contratti d'uso e/o gestione, per svolgere le attività oggetto della convenzione;

- I danni conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione R.C.T.- R.C.O. non comprende inoltre:

- I danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- I danni derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- I danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- I danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- I danni derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- I danni derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- I danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio;
- I danni derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- I danni diretti o indiretti causati da presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma.

Si precisa inoltre che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Exemplary Damages).

Dalla presente garanzia sono esclusi i Presidenti e/o le figure analoghe dei Gruppi Sportivi che tesserano atleti che svolgono attività professionistica ed i Presidenti degli Enti Organizzatori di gare professionistiche non costituiti in associazioni sportive, bensì in Società di capitali.

## **Art. 12 Estensioni di garanzia**

### **a) Responsabilità Civile personale**

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N. 81/2008, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.

### **b) Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- Sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- L'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali gravi.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

### **c) R.C. del Committente**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

### **d) Danni a cose altrui trasportate, in consegna, uso e/o custodia**

L'Assicurazione comprende anche i danni provocati da furto o evento fortuito alle cose altrui trasportate e/o in consegna, uso e custodia durante le attività delle Squadre Nazionali espletate per conto della contraente.

Tale garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro di euro 100.000,00 per evento/raduno.

### **e) Danni da incendio**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante il limite di risarcimento di euro 300.000,00 per sinistro e anno.

La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di € 5.000,00 per sinistro.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini/terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

## **Art. 13 Scorte Tecniche - Motostaffette - Vetture al seguito autorizzate**

In ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo n°9 del 15.01.02 ed a quanto previsto dalle norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, la garanzia R.C.T. si intende estesa alle scorte tecniche cui è imposta tale copertura, con esclusione di tutti i rischi disciplinanti dalla Legge 990/69 e successive modifiche. La presente estensione è

prestata nei limiti del massimale di euro 2.800.000,00 per sinistro o per la minor somma in relazione alle disposizioni di cui all'art. 11 comma e) del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada previsto con provvedimento 27 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### **Art. 14 Atleti stranieri**

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi della presente Convenzione, prevista per i Tesserati, può essere estesa agli Atleti stranieri partecipanti a gare dilettantistiche organizzate dalla Contraente, da Società affiliate alla F.C.I., in seguito a richiesta scritta. La Società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al Broker, prima della partenza della gara a mezzo raccomandata, telegramma o fax e se presenti a mezzo moduli on-line, il modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

Copia del documento trasmesso al Broker con allegato copia del relativo assegno intestato all'Assicuratore, dovrà essere consegnato al Presidente di giuria per l'inoltro alla Segreteria Generale F.C.I.

Premio unitario lordo a giornata di gara euro 8,00.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo.

#### **Art. 15 Partecipanti non tesserati a manifestazioni**

Le garanzie di cui all'art. 2 della presente Sezione Responsabilità Civile Terzi previste per i Tesserati, possono essere estese di seguito a richiesta scritta a:

- ✓ Partecipanti non tesserati a manifestazioni;

*Il premio minimo per ogni giornata di manifestazione è:*

<i>fino a 200 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 50,00</i>
<i>da 201 a 500 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 100,00</i>
<i>da 501 a 1.000 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 200,00</i>
<i>da 1.001 a 5.000 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 500,00</i>
<i>oltre i 5.000 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 90,00 ogni 1.000 Partecipanti in più, tesserati e non</i>

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Infortuni in corso.

La Società organizzatrice della gara, per attivare la copertura, dovrà inviare al Broker, prima dell'inizio della manifestazione a mezzo raccomandata, telegramma o fax e se presenti a mezzo moduli on-line, il modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio della manifestazione indicato nel modulo.

#### **Art. 16 Partecipanti non tesserati di età ricompresa tra i 5 - 15 anni a manifestazioni giovanili di tipo promozionale e/o scolastico**

La Società organizzatrice della manifestazione, per attivare tale copertura, dovrà inviare al Broker, 24 ore prima della data indicata di inizio della manifestazione, a mezzo raccomandata, telegramma o fax e se presenti a mezzo moduli on-line, il modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio della manifestazione indicato nel modulo.

*Il premio minimo per ogni giornata di manifestazione è:*

<i>fino a 200 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 25,00</i>
--	-------------------

<i>da 201 a 500 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 100,00</i>
<i>da 501 a 1.000 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 200,00</i>
<i>da 1.001 a 5.000 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 500,00</i>
<i>oltre i 5.000 Partecipanti non tesserati</i>	<i>euro 90,00 ogni 1.000 Partecipanti in più, tesserati e non</i>

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Infortuni in corso.

**Art. 17 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni**

Le garanzie di cui all'art. 2 di detta Sezione Responsabilità Civile Terzi previste per i Tesserati, possono essere estese in seguito a richiesta scritta a:

Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni;

a) Premio minimo per 30 Addetti a giornata	euro 10,00
Premio unitario oltre i 30 Addetti a giornata	euro 0,50
Personale forze dell'ordine in servizio alle gare	euro 0,50

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Infortuni in corso

La Società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al Broker, prima della partenza della gara a mezzo raccomandata, telegramma, fax e se presenti a mezzo moduli on-line, il modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare con le modalità sopra indicate al broker entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo.

**Art. 18 Estensione Massimali in forma giornaliera per Società affiliate, Direttori**

Le Società affiliate ed i Direttori in seguito a richiesta scritta possono aumentare in forma giornaliera (per singola gara e/o manifestazione) i massimali assicurati attivando una delle due opzioni di seguito riportate:

- Opzione n. 1** - Estensione Massimali R.C.T. da € 1.300.000,00 a€ 3.000.000,00  
Premio lordo a giornata e/o manifestazione euro 150,00
- Opzione n. 2** - Estensione Massimali R. C.T. da € 1.300.000,00 a€ 5.000.000,00  
Premio lordo a giornata e/o manifestazioni euro 250,00

Per attivare le opzioni sopra indicate, i Soggetti interessati dovranno inviare al broker, a mezzo raccomandata, telegramma o fax e se presenti a mezzo moduli on-line, il modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio. In caso di attivazione della copertura giornaliera la modulistica ed il relativo pagamento dovranno essere inviati al Broker prima della partenza della gara.

Le garanzie e prestazioni sopra riportate non sono cumulabili tra loro.

**Art. 19 Limite di indennizzo per sinistro**

Si conviene tra le Parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà essere superiore a euro 10.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, l'Impresa procederà alla loro riduzione proporzionale.

**SEZIONE SOMME ASSICURATE E PREMI**

I premi annui unitari si intendono stabiliti come segue e sono comprensivi delle rispettive imposte governative.

<b>Categoria</b>	<b>MASSIMALI UNICI</b>	<b>Numero Minimo</b>	<b>Premio Unitario</b>	<b>Premio</b>
Giovanissimi	Euro 520.000,00	12.000	3,45	€ 41.400,00
Esordienti, Allievi	Euro 520.000,00	6.200	2,75	€ 17.050,00
Juniors, Under 23, Elite, Master	Euro 520.000,00	41.000	3,30	€ 135.300,00
Cicloturisti e Ciclosportivi	Euro 520.000,00	6.500	8,11	€ 52.715,00
Direttori di Corsa	Euro 3.000.000,00	550	17,95	€ 9.872,50
Giudici di Gara	Euro 3.000.000,00	1.400	9,25	€ 12.950,00
Meccanici, Massaggiatori, Medici Sportivi, Servizio Radio Informazione, A.S.T.C.	Euro 520.000,00	750	6,70	€ 5.025,00
Scorte Tecniche, A.S.A.	Euro 2.800.000,00	750	16,00	€ 12.000,00
Staffette Motorizzate, Tecnici Nazionali e Regionali	Euro 1.300.000,00	3800	12,60	€ 47.880,00
Dirigenti Nazionali/Regionali/Provinciali/Allenatori su Moto	Euro 520.000,00	300	5,00	€ 1.500,00
Presidenti Società Affiliate:	Euro 1.300.000,00	3.400	5,00	€ 17.000,00
Membri Consiglio Direttivo/Soci di Società affiliate	Euro 520.000,00	20.000	2,50	€ 50.000,00
Federazione Ciclistica Italiana - RCT - RCO	Euro 1.550.000,00 Euro 1.550.000,00	1	0,50	€ 0,50
Tessera Promozionale PG	Euro 520.000,00	2.000	5,50	€ 11.000,00
Tessera Giornaliera	Euro 520.000,00	1.000	4,40	€ 4.400,00
Settore Paralimpico	Euro 520.000,00	491	3,30	€ 1.620,30
Società Affiliate R.C.T.	Euro 1.300.000,00	3.500	29,43	€ 103.005,00
	Fino a 200 Partecipanti non tesserati	1	50,00	€ 50,00
	Da 201 a 500 Partecipanti non tesserati	1	100,00	€ 100,00
	Da 501 a 1.000 Partecipanti non tesserati	1	200,00	€ 200,00
	Da 1.001a 5.000	1	500,00	€ 500,00

	Partecipanti non tesserati			
	Oltre 5.000 Partecipanti non tesserati	1	90,00	€ 90,00
	Fino a 200 Partecipanti non tesserati	1	25,00	€ 25,00
	Da 201 a 500 Partecipanti non tesserati	1	100,00	€ 100,00
	Da 501 a 1.000 Partecipanti non tesserati	1	200,00	€ 200,00
	Da 1.001 a 5.000 Partecipanti non tesserati	1	500,00	€ 500,00
	Oltre 5.000 Partecipanti non tesserati (ogni 1.000 Partecipanti)	1	90,00	€ 90,00

Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni	Premio minimo per 30 Addetti a giornata	2	10,00	€ 20,00
	Premio unitario oltre i 30 Addetti a giornata	1	0,50	€ 0,50
Atleti stranieri RCT	Premio unitario lordo a giornata	1	8,00	€ 8,00
	Estensione Massimale da Euro 3.000.000,00	1	150,00	€ 150,00
	Estensione Massimale da Euro 5.000.000,00	1	250,00	€ 250,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 525.001,80</b>

Tali massimali sono operanti per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle Persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà senza sottolimiti.

#### Pagamento del Premio

La Contraente riconosce un premio minimo anticipato annuale di euro 524.999,57 che viene corrisposto in 6 rate di pari importo pari ad euro \_\_\_\_\_ di cui la prima entro il 3 Gennaio e successivamente il 3 febbraio, il 3 marzo, il 3 maggio, il 3 agosto ed il 20 ottobre.

La Contraente

La Compagnia

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, copia integrale della documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.

